

		
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE CALABRIA
  ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado MONTEBELLO JONICO – MOTTA SAN GIOVANNI (RC) Via Ficarella – 89060 Saline Joniche – (Tel. 0965-782221 – Motta S.G. 0965 712051) Codice Fiscale 92031490805 E-mail: rcic812003@istruzione.it - rcic812003@pec.istruzione.it – sito web: www.montebelloscuole.edu.it – www.icsmotta.edu.it		

PROCEDURE DI GESTIONE DEL PERSONALE SINTOMATICO E RIAMMISSIONE DI SOGGETTI GUARITI O IN QUARANTENA

Il presente Allegato tratterà i vari possibili scenari che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell'attività scolastica, in particolare come gestire la presenza di presunti soggetti sintomatici al COVID-19 all'interno degli istituti scolastici e le procedure di riammissione di soggetti guariti oppure in quarantena.

GESTIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SINTOMATICO

Vengono qui presentati gli scenari possibili per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.

1. Caso in cui un alunno/a, IN AMBITO SCOLASTICO, presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19

- ✓ L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- ✓ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- ✓ Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- ✓ Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- ✓ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- ✓ Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- ✓ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- ✓ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

- ✓ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- ✓ I genitori devono contattare il PLS/MMG¹ per la valutazione clinica (trage telefonico) del caso.
- ✓ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP².
- ✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- ✓ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica.

2. Caso in cui un operatore scolastico, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19

- ✓ L'operatore deve restare a casa.
- ✓ L'operatore deve Informare il proprio MMG.
- ✓ Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- ✓ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- ✓ Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- ✓ Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- ✓ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico
- ✓ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

3. Caso in cui un operatore scolastico, IN AMBITO SCOLASTICO, presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19

- ✓ Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
- ✓ invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- ✓ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- ✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- ✓ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- ✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico

¹ PLS/MMG - Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale

² DdP – Dipartimento di Prevenzione

- ✓ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

4. Caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 POSITIVI

- ✓ Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
- ✓ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- ✓ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- ✓ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- ✓ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

GESTIONE DELLA RIAMMISSIONE DI SOGGETTI GUARITI O IN QUARANTENA

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena.

La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

La circolare chiarisce che:

- **l'isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
- La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Il periodo di quarantena e il rientro dei soggetti isolati o in quarantena è differente a seconda dei vari casi

1. Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo **(10 giorni + test negativo)**.

2. Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia³ che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi **(10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test negativo)**.

3. Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia⁴ che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

4. Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti asintomatici ad alto rischio⁵ di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Per i vaccinati che hanno completato il ciclo da almeno 14 giorni, l'obbligo di quarantena, scende da 10 a 7 giorni e potranno rientrare in comunità con un test antigenico o molecolare negativo.

³ La perdita del gusto e la perdita dell'olfatto

⁴ Cioè 4 giorni dopo la conferma della diagnosi

⁵ Da Circolare del Ministero della Salute 18584 del 20.05.2020, per "contatto stretto" intendiamo:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19;
- se la persona ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano);
- in caso di persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei;

Nessuna quarantena, inoltre, per i contatti asintomatici a basso rischio⁶, sempre se è stato completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.

Per il tracciamento, si valutano i contatti avvenuti entro 48 ore dall'inizio dei sintomi della persona Covid positiva o dall'esito positivo del tampone se asintomatica.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- ✓ fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- ✓ fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- ✓ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- ✓ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- ✓ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso la valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione dell'eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinare la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata.

Saline Joniche 01/09/2021

⁶ Con l'introduzione dalla Circolare del Ministero della Salute 3787 del 31.01.2021, per "contatto a basso rischio di esposizione" s'intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
- si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid-19 per meno di 15 minuti;
- operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19, provvisto di DPI raccomandati;
- viaggio a bordo di aereo in cui era presente un caso Covid-19 (passeggeri, equipaggio).